

INSTAURARE

OMNIA IN

CHRISTO

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno XLV, n. 1

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/Udine

Gennaio - Aprile 2016

SULLE COSIDDETTE «UNIONI CIVILI» *

di Daniele Mattiussi

1. Tre precisazioni preliminari

Prima di entrare nel merito della questione è necessario fare alcune precisazioni. Oggi, seguendo il suggerimento di Talleyrand (che sosteneva che la parola è un dono che ci è stato dato per dissimulare la verità) si usa il linguaggio con disinvoltura. Lo si piega alle proprie prospettive ideologiche, incuranti del significato etimologico delle parole. Così, in occasione dell'approvazione della legge sulle cosiddette «Unioni civili» da parte del Parlamento della Repubblica italiana, si è detto che «ha vinto l'amore». Lo ha ripetuto con reiterata insistenza il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al quale hanno fatto eco numerosi parlamentari e diversi giornalisti. Matteo Renzi scambia l'amore con la passione, persino con la passione perversa e pervertita. Propone, nel migliore dei casi, di attribuire a questa parola un significato «vitalistico»: vale a dire sarebbe amore la pulsione, la pulsione animale, non guidata dalla razionalità. È la «cultura» del '68, l'effetto dell'onda lunga della «Contestazione». È la «non-cultura» quella che oggi trova riconoscimento per norma. È l'inciviltà, cioè il contrario della civiltà, quella che lo Stato «riconosce» come «diritto». L'uomo è un animale razionale. Come

tutti gli animali ha istinti, passioni e pulsioni che sono buoni se usati razionalmente. Se si sovverte l'ordine, se cioè la ragione viene guidata dalla parte animalesca dell'uomo, l'uomo diventa peggiore degli animali. Gli animali non amano; si accoppiano, seguendo l'istinto. L'amore è proprio solo degli esseri che sono soggetti, che decidono liberamente, che fanno donarsi non per appagare (egoisticamente) le loro passioni ma per un'oblazione che può richiedere il soddisfacimento della passione ma non come fine a se stessa. La realizzazione della passione contro natura, poi, è non solo egoismo ma abbruttimento di se stessi e dell'altro. Offesa alla vera dignità dell'essere umano (uomo o donna che sia). Non è amore e non lo può diventare. Quindi quando Matteo Renzi afferma che «ha vinto l'amore», si sbaglia. Usa il linguaggio strumentalmente per «giustificare» un'ideologia che pretende di avere il potere di costruire l'ordine delle cose contro l'ordine naturale delle cose medesime, contro l'ordine inscritto nella creazione.

Seconda precisazione preliminare. Si è detto e si continua a ripetere che con la legge sulle cosiddette «Unioni civili» l'Italia si è allineata agli altri Paesi. Finalmente sarebbe diventata un Paese «civile». Le mancherebbero – è vero – altri «riconoscimenti» (per esempio, l'eutanasia, il suicidio assistito, e via dicendo), ma con questa

legge avrebbe fatto un significativo passo avanti, si sarebbe fatta «europea». Non si riesce a capire come si possano fare simili affermazioni razionalmente. È difficile pensare che la civiltà stia nell'accoglimento acritico di una *Weltanschauung*. Starà in contenuti, non in uno schema. Dire che un Paese è civile perché si conforma a modelli è un'affermazione «retorica» (intendendo la retorica nel senso moderno), non un'affermazione razionale dettata dal senso comune. Ci si può adeguare, infatti, a modelli assurdi, inaccettabili. L'Italia anche in passato si è «adeguata» a mode e a modelli che si sono rivelati incivili. Per esempio, ha accolto le dottrine razziali, ha imposto il «riconoscimento» della (inesistente) razza ariana, sulla sola base di un (presunto) fondamento ideologico. Per accogliere modelli, prima quindi di «adeguarsi», bisogna capire che cosa il modello racchiude, che cosa implica l'adeguamento. Bisogna, cioè, entrare nel merito delle questioni. Non accontentarsi del gregarismo, che può essere gregarismo nel male, nell'ingiustizia, nell'inciviltà.

Non solo. La formula usata da coloro che sostengono che le «Unioni civili» sono segno di progresso solo perché riconosciute da quasi tutti i Paesi europei, propone in ultima analisi come criterio di giudizio il conformismo. Ci si sottomette agli altri ritenendoli miglio-

(segue a pag. 2)

(segue da pag. 1)

ri di noi per principio. È una forma di immaturità e di servilismo. È la dimostrazione della mancanza di autonomia intellettuale e morale. È prova di infantilismo. Non solo a proposito delle «Unioni civili» ma anche per quanto riguarda il resto ogni popolo (e, comunque, i suoi governanti) dovrebbe (o dovrebbe) essere capace/i di individuare ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, ciò che è ordinato secondo natura e ciò che rappresenta un disordine.

Terza precisazione. I termini che vengono scelti per giustificare scelte e deliberazioni sono sempre termini «positivi». Si parla, per esempio, di «civiltà», di «valori», di «diritti». Anche per le Unioni contro natura, ora riconosciute dall'ordinamento della Repubblica italiana, si parla di «Unioni civili». È il tranello teso da Satana all'uomo sin dal paradiso terrestre, cioè sin dall'inizio della storia. Nulla di nuovo, pertanto. Non è una novità la tecnica di comunicazione usata come non è una novità il fatto che a farsi strumenti della strategia di Satana sono ancora una volta uomini che si dichiarano «cattolici».

2. Cenni all'evoluzione dissolutiva del matrimonio nell'ordinamento della Repubblica italiana

Vittime (perché, talvolta, non compresero le insidie loro tese) o collaboratori (perché *de facto* e *de iure* approvarono un testo di Costituzione che poneva le premesse della dissoluzione del matrimonio) della strategia di Satana furono i «cattolici» italiani fin dal tempo della Costituente. Non solo accolsero il concetto di «sovranità» ma si batterono anche per la dottrina del «personalismo» contemporaneo che, come vedremo, sono due premesse per le successive ed attuali riforme nichilistiche del

cosiddetto diritto di famiglia. In sede di Assemblea costituente, infatti, i deputati eletti con i voti dei cattolici patteggiarono una loro assenza: quando si trattava di votare l'articolo riguardante la famiglia ed il matrimonio furono assenti oltre trenta deputati «cattolici». La loro assenza consentì l'approvazione della proposta di eliminare l'aggettivo «indissolubile» riferito al matrimonio. Caddero nelle trappole loro tese soprattutto da Togliatti che, lungimirante, propose loro di votare l'articolo 7 Cost. (riguardante i Patti lateranensi) in cambio della soppressione dell'aggettivo «indissolubile». Credettero, i deputati «cattolici», di essere più furbi del Diavolo. In altre parole si illusero di aver rinunciato a nulla e di aver introdotto indirettamente la norma della indissolubilità del matrimonio «costituzionalizzando» i Patti lateranensi, «incostituzionalizzabili» per diverse ragioni ma soprattutto per la sovranità e il pluralismo moderni, accolti come dogmi indiscutibili nel testo della Legge fondamentale della Repubblica italiana, caratterizzata come ripeterà negli anni a venire la Corte costituzionale dalla laicità (intesa ed applicata secondo la dottrina e la prassi americana). Con l'accoglimento di questi dogmi si andava oltre la dottrina del positivismo (magistralmente sostenuta, per esempio, in sede di Assemblea costituente da Calamandrei). Si ponevano le premesse per l'interpretazione «liquida» dell'ordinamento e per l'evoluzione in senso nichilistico del medesimo.

Il matrimonio rimaneva, così, a «bagnomaria» per diversi anni. Quando, però, venne approvata la cosiddetta «Legge del divorzio» nel dicembre 1970 (confermata dal Referendum popolare del 1974) si incominciò a comprendere come stavano le cose. Il Governo Andreotti incaricò l'Avvocatura dello

Stato di difendere la costituzionalità della «Legge del divorzio» e la Corte costituzionale ne confermò la sua legittimità. La Costituzione, quindi, non aveva accolto il matrimonio come istituto naturale e indissolubile, ma aveva creato, regolamentandolo positivisticamente, un istituto, soggetto alla sovranità del Parlamento e del popolo. Il matrimonio diventava, così, uno dei tanti istituti definiti giuridici dipendenti dalla volontà dei detentori del potere, impropriamente chiamato politico. In forza dell'introduzione dell'istituto del divorzio nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana cambiò radicalmente lo stesso matrimonio. Tanto che alcuni giuristi osservarono che, dopo il 1970, in Italia non era possibile contrarre veramente matrimonio: era resa impossibile la totale, reciproca donazione, poiché essa diventava, in presenza di alcuni presupposti, «revocabile».

Il cosiddetto «nuovo diritto» di famiglia, introdotto con la Legge n. 151/1975, accolse le istanze del «personalismo» contemporaneo (al quale si accennerà) e portò avanti la *Weltanschauung* della *Modernità* circa il matrimonio e la famiglia. Con ciò non si afferma che tutta la riforma sia inaccettabile. La sua *ratio*, però, è dissolutrice del matrimonio e della famiglia, introducendo un general principio di eguaglianza (illuministica) che deve per coerenza espellere ogni principio formale di unità. Tanto che, per esempio, in presenza di disaccordo dei coniugi è previsto il ricorso all'autorità giudiziaria, vale a dire sostanzialmente allo Stato.

Successivamente venne approvata la Legge n. 164/1982 che, in taluni casi, consente il matrimonio omosessuale. Venne, poi, approvato in tempi recenti (Legge n. 55/2015) il cosiddetto «divorzio breve», anche per consentire l'affermazione della contingente

volontà dei due coniugi che intendono «revocare il consenso». Ora si è arrivati al riconoscimento delle «Unioni civili», che non sono definite formalmente matrimonio ma che sono sostanzialmente equiparate al matrimonio.

Il cammino è stato lento, graduale e coerente. Esso ha portato a posizioni assurde. Non solo moralmente, ma anche giuridicamente. Non c'è dubbio che la legislazione della Repubblica italiana in tema di diritto di famiglia abbia accolto la tesi sulla quale si reggono i moderni diritti umani, secondo la quale ogni pretesa è un diritto. La Repubblica italiana sulla base di questa premessa ha riconosciuto, per esempio, nel 1990 che il cittadino ha diritto alla pornografia, alla pornografia di Stato. Nel 2000 ha riconosciuto che la madre può, sulla base di una dichiarazione da farsi immediatamente dopo il parto, essere liberata da ogni obbligazione nei confronti dei figli. L'ordinamento giuridico, pertanto, si caratterizza sempre più (anche se così contraddice a diverse norme raccolte nei Codici approvati prima dell'entrata in vigore della Costituzione) per la sua «impronta» personalistica, che è stata l'opzione fondamentale dell'Assemblea costituente.

3. Dottrina del personalismo e coerenza del governo Renzi

Solo chi non conosce e non ha approfondito la dottrina del personalismo contemporaneo può meravigliarsi di certe riforme. Nei giorni immediatamente precedenti al voto di fiducia, posto per l'approvazione della proposta di legge riguardante le «Unioni civili», il ministro Maria Elena Boschi ha dichiarato alla televisione che ognuno ha diritto di realizzare il proprio progetto, qualsiasi progetto. Nessuno deve interferire. Nessuno

deve valutare. Lo Stato è chiamato esclusivamente a favorire e a garantire la sua realizzazione. È la tesi della «neutralità» dello Stato, del suo ordinamento giuridico, di fronte alle opzioni dei cittadini. Anche Ciriaco De Mita sostenne nel 1986 che se l'ordinamento giuridico prescrivesse un ordine sarebbe «intollerante»: la norma giuridica – affermò l'esponente democristiano dell'epoca – deve tutelare il rispetto dei valori, ma non deve garantire il valore in sé, poiché se imponesse il rispetto del valore in sé si introdurrebbe nell'ordinamento un principio di intolleranza. Lo Stato, insomma, nulla dovrebbe imporre e nulla dovrebbe vietare: esso – secondo questa teoria – è chiamato esclusivamente a fornire strumenti per la realizzazione dei propositi e dei progetti individuali. È la *ratio* che sta, per esempio, a fondamento del riconoscimento del diritto soggettivo al suicidio assistito dell'ordinamento giuridico del Regno dei Paesi Bassi: lo Stato non deve punire il tentato suicidio, non deve nemmeno indicare che esso è un male; deve limitarsi a prendere atto della volontà di chi lo richiede e fornire gli strumenti ritenuti migliori dall'interessato per realizzare il proposito. È la *ratio* invocata anche in occasione del «caso Englaro»: lo Stato che non consente il suicidio del consenziente o l'eutanasia è uno «Stato etico», totalitario; uno Stato che calpesta la libertà individuale, impedendo la realizzazione dei progetti, di qualsiasi progetto.

Matteo Renzi, da parte sua, in occasione dell'approvazione della legge sulle «Unioni civili» ha dichiarato che le leggi si fanno per le persone, non per le ideologie. L'affermazione, presa in astratto, potrebbe essere letta in due maniere. La prima sarebbe pienamente accettabile: certamente le leggi ri-

AI LETTORI

Il nostro impegno continua. Esso è un dovere. Soprattutto nel nostro tempo esso si rivela necessario come ognuno può constatare osservando il disorientamento non solo dell'uomo comune ma anche di chi regge le sorti della comunità politica e, talvolta, anche della Chiesa. Lo diciamo con amarezza e preoccupazione. Siamo, però, fiduciosi: Dio mette alla prova ma non ci abbandona!

Dobbiamo, però, impegnarci. Ognuno nelle forme che gli sono consentite, secondo le proprie capacità, le proprie disponibilità, le circostanze in cui opera, il tempo a disposizione. Tutti possiamo (e dobbiamo), innanzitutto, pregare, senza mai stancarci. Iddio ci ascolterà! Tutti possiamo fare scelte di vita buona, dando il buon esempio nella vita quotidiana e affrontando le piccole cose con serietà e coerenza. Tutti siamo chiamati a sostenere le iniziative veramente valide, quelle innanzitutto non equivocate, non aperte cioè a risultati incerti, talvolta a posteriori erronei e dannosi. L'impegno va riservato innanzitutto per le iniziative non superficiali: talvolta anche iniziative non sbagliate si rivelano monche come molte iniziative solo filantropiche.

L'impegno che ognuno deve assumere è per le attività fondate sulla verità, per le attività costruttive. Senza calcoli umani, senza furbizie che spesso si rivelano nel tempo stupidità.

Riteniamo – se non ne fossimo convinti non continueremmo in un impegno che dura da oltre quaranta anni – che anche *Instaurare* sia una iniziativa seria, che merita appoggio, sostegno, partecipazione, collaborazione.

Ai Lettori, soprattutto agli «Amici», chiediamo le solite cose, a cominciare da quelle più piccole, più volte segnalate.

Il cammino intrapreso con fiducia e senza mezzi quarantacinque anni fa, non deve essere interrotto. Per questo contiamo sul sostegno e sulla collaborazione di quanti hanno a cuore le realtà che contano e senza le quali la vita dell'uomo si farebbe senza speranza.

(segue da pag. 3)

guardano le persone. Solo l'uomo è destinatario delle leggi, perché è soggetto. Gli animali sono dominati dall'istinto, che non è propriamente una legge. Gli animali non hanno la capacità di scegliere, di determinarsi, non sono liberi, e pertanto non sono responsabili delle loro azioni. La legge è destinata all'uomo per aiutarlo a individuare il bene e il male, il giusto e l'ingiusto; essa non è destinata all'uomo per fornirgli strumenti idonei a realizzare qualsiasi sua volontà. La legge è lo strumento per diventare migliori secondo l'ordine della propria natura e nel rispetto dell'ordine delle cose. La seconda maniera secondo la quale può essere letta (e deve essere letta) la dichiarazione di Renzi è quella che porta a ritenere la legge strumento nelle mani dell'uomo perché esso possa fare quello che vuole, perché possa realizzare qualsiasi sua volontà, qualsiasi suo progetto. In questo caso ogni ordine è di impedimento alla libertà della persona. Il diritto sarebbe nemico della libertà. Esso sarebbe determinazione normativa di una ideologia, vale a dire di un modo di pensare e di vivere non fondato sulla verità e sull'ordine dalla verità espresso. L'ideologia sarebbe l'imposizione di un punto di vista agli altri. Imposizione illegittima, perché, come sostengono alcune dottrine nordamericane contemporanee, la democrazia deve prevalere sulla filosofia. Renzi, pertanto, dichiara che a fondamento dell'ordinamento deve stare il relativismo che sarebbe *condicio sine qua non* per la libertà della persona.

4. Laicità come laicismo

Non solo. Matteo Renzi è andato oltre. Egli ha affermato: «Io sono cattolico, ma faccio politica da laico: ho giurato sulla Costituzione e

non sul Vangelo». La dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri pone molti problemi. Innanzitutto essa sembra fare propria la teoria della doppia verità: ci sarebbero una verità e un ordine cristiani e ci sarebbero una verità e un ordine laici. In contrasto tra loro. La verità e l'ordine cristiani sarebbero un fatto privato, la verità e l'ordine laici avrebbero rilievo pubblico. Tesi, ovviamente, insostenibile. Per almeno due ragioni. La prima è offerta dalla riflessione che porta a considerare insostenibile la doppia verità in sé: se c'è una doppia verità, la verità non esiste. Anzi non si è legittimati nemmeno a sostenere la non esistenza della verità, perché questa tesi pretende di essere vera. La seconda riguarda la sfera dell'azione. Per agire bisogna decidere. Decidendo si realizza (a livello individuale) e/o si impone una scelta (a livello pubblico). Altrimenti non sarebbe possibile nemmeno la convivenza, intesa in modo molto riduttivo come propongono le dottrine liberali e, cioè, come il semplice stare gli uni accanto agli altri. È per questo che l'ordinamento giuridico non può essere neutrale: esso è necessariamente finalizzato a far rispettare un ordine, anche se questo fosse in sé propriamente un disordine. È per questo che non si può imporre il rispetto dei valori – come sostenne, tra gli altri, De Mita – senza tutelare i valori in sé: la vita, per esempio, è un valore da rispettare e in quanto tale va tutelato anche con la norma (positiva) dello Stato. Tanto che, giustamente, l'ordinamento giuridico considera reato l'omicidio e lo punisce. La tesi, pertanto, che ogni progetto ha diritto di essere realizzato e deve trovare garanzie in tal senso, è tesi assurda e insostenibile.

Il secondo problema che la dichiarazione di Matteo Renzi pone

è dato dalla natura e dalla finalità della politica. Sembra, alla luce della dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che essa non abbia né natura né finalità conoscibili. La politica sarebbe legata a progetti e al potere: chiunque avrebbe diritto di realizzare un qualsiasi progetto «politico» se detentore del potere. In democrazia, se detentore della maggioranza. Non è ovviamente così. La politica è scienza ed arte del bene comune, che è il bene di ogni uomo in quanto uomo e perciò comune a tutti gli uomini. La politica, perciò, richiede innanzitutto la conoscenza del bene, del bene umano, dell'ordine e della finalità dell'essere umano. Il bene dell'uomo non sta nella «libertà negativa», ovvero nella libertà di fare quello che si vuole. Non sta nemmeno nei beni esteriori all'uomo, che sono per lui strumenti e non fini. Non sta, quindi, nel benessere animalesco, nel consumismo (che strumentalizza l'uomo, poiché lo rende consumatore per la ricchezza altrui). Il bene comune può (e deve) essere conseguito in qualsiasi condizione sociale: in tempi di difficoltà (e persino di miseria materiale) e in tempi di abbondanza. Il bene comune non si consegue rendendo l'ordinamento giuridico indifferente nei confronti dell'ordine naturale, neutrale di fronte ai valori, strumento per la realizzazione di qualsiasi desiderio, di qualsiasi capriccio, di qualsiasi scelta.

Le dichiarazioni del «cattolico» Matteo Renzi sono a dir poco sorprendenti. Se esse intendono difendere le «Unioni civili», non raggiungono la finalità in vista delle quali furono fatte. Esse, anzi, rendono ancora più inaccettabili presupposti e *rationes* dell'attività legislativa dell'attuale maggioranza e dell'attuale Governo, che identifica *laicità* e *laicismo*, sia pure applicato secondo gli schemi dell'americanismo.

5. *Laicità come laicismo: sue assurdità e aporie*

Il relativismo, postulato dal laicismo, è solo apparente. Non solo perché ogni decisione (anche quella «negativa»: decido di non decidere) richiede di fatto una scelta «positiva», ma anche perché il relativismo si presenta necessariamente come dottrina «valida», da sostenere e da perseguire, talvolta da esportare. Quello fatto proprio da Renzi e dal suo Governo, non è il laicismo «vecchia maniera» dell'Europa post-rivoluzionaria. È, piuttosto, - come si è detto - il laicismo all'americana; un laicismo duro nella sostanza (come quello seguito alla Rivoluzione francese) ma morbido all'apparenza. È il laicismo della religione civile dei diritti umani, che ammette e riconosce tutto ciò che non contrasta con questa religione. La «laicità includente» all'americana ha già dato prove abbondanti della sua intolleranza: essa esclude tutto ciò che è incompatibile con essa.

Sarà bene, comunque, chiarire la questione con un esempio riferito all'esperienza italiana. Nel 1996 la Corte costituzionale italiana, investita della questione di legittimità della formula del giuramento decisorio prevista dall'art. 238 CPC, emise la Sentenza n. 334. Con essa confermava, innanzitutto, che due erano (e sono) i principi cardine dell'ordinamento costituzionale italiano: il principio di assoluta autodeterminazione della persona e il principio di laicità dello Stato. Il riconosciuto diritto all'autodeterminazione assoluta della persona combinato con il principio della laicità dello Stato (intesa, la laicità, come indifferenza dell'ordinamento), portò la Corte alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di un inciso dell'art. 238 CPC, per la precisione della parte della formula stabilita dalla norma

che prescriveva l'assunzione di responsabilità che con il giuramento si assumeva «davanti a Dio e agli uomini» il chiamato a giurare. Secondo il principio di assoluta autodeterminazione ognuno avrebbe diritto di giurare con la formula da lui preferita. L'ordinamento non sarebbe legittimato a prescriverne una. Nemmeno quella «mutilata», quella cioè dell'art. 238 che residua dopo la censura della Corte. Invece, la Corte mantiene la formula sia pure prescrivendo che è illegittimo il riferimento a Dio. Che cosa si deve dedurre da ciò? Che è impossibile applicare la teoria dei diritti umani del relativismo: essa comporterebbe, almeno virtualmente, la dissoluzione dell'ordinamento giuridico. Si deve dedurre, inoltre e perciò, che la Corte costituzionale italiana si è trovata nell'impossibilità di applicare i due principi considerati cardini dell'ordinamento costituzionale: la loro applicazione avrebbe comportato la dichiarazione di illegittimità di qualsiasi formula per consentire a tutti il pieno esercizio della «libertà negativa». Da questa applicazione sarebbe derivata - sia pure occasionalmente - anche la legittimità della formula originariamente prevista dall'art. 238 CPC nel caso in cui il chiamato a prestare giuramento avesse «preferito» assumersi la responsabilità «davanti a Dio e agli uomini». La contraddizione della decisione della Corte costituzionale italiana rivela l'impossibilità di applicare principi che pure si proclamano e che secondo la Corte stessa rappresentano i cardini dell'ordinamento costituzionale. Questa impossibilità dimostra, da una parte, l'insostenibilità della laicità o del laicismo difeso e praticato dalla vecchia Democrazia cristiana (alla cui scuola è cresciuto Matteo Renzi) e, dall'altra, che la legge non può e non deve garantire ogni «decisione», ogni opzione,

ogni progetto della persona umana (come alla luce della dottrina del personalismo contemporaneo si dovrebbe riconoscere).

Quello, comunque, di cui bisogna prendere atto è che le «Unioni civili» sono il coerente, anche se assurdo, tentativo di legittimazione del laicismo, il quale - lo dimostra anche l'esempio appena portato - è l'anima della Costituzione.

6. *Il problema del giuramento*

Matteo Renzi ha dichiarato con riferimento alle «Unioni civili» di aver giurato fedeltà alla Costituzione, non al Vangelo. È una dichiarazione impegnativa. Per diversi motivi. Innanzitutto va notato che il Presidente del Consiglio dei Ministri è impegnato a portare avanti un processo di radicale riforma della Costituzione. Si dovrebbe, dunque, ritenere che essa necessita di cambiamenti che non consentono di esserle assolutamente fedeli. Sembrerebbe una contraddizione palese, quindi, il giuramento di fedeltà alla Costituzione e l'impegno a modificarla. Soprattutto se si affermasse che la vigente Costituzione è portatrice di valori in sé, tra i quali andrebbe compreso quello dell'assoluta autodeterminazione postulato dalla legge e applicato dalla legge sulle «Unioni civili». La contraddizione potrebbe essere superata se la Costituzione venisse intesa (come sostiene una nota teoria positivista) come il solo insieme delle regole procedurali che rappresentano l'essenza della «democrazia moderna». Non si tratterebbe, in questo caso, di riconoscere, di garantire, di difendere valori (al plurale) ma di impegnarsi per un solo valore: quello del relativismo magistratamente espresso dalla democrazia di Pilato. Se il giuramento cui fa riferimento Renzi fosse stato

(segue a pag. 6)

(segue da pag. 5)

prestato su questo presupposto, si porrebbe la questione della sua legittimità: non ci si può impegnare, infatti, a rispettare procedure che possono portare a risultati assurdi, ingiusti e, pertanto, inaccettabili.

Dichiarare, come ha fatto Matteo Renzi che ha giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, significa ammettere, poi, (la «cosa» è vera) che tra Costituzione e Vangelo ci sono differenze sostanziali, che l'una e l'altro prescrivono «cose» tra loro incompatibili. Significa ammettere che la Costituzione è laica nel senso del laicismo, definito nel 1960 come peste dai Vescovi italiani. È legittimo un giuramento fatto sulla base di questa presa d'atto e con questa consapevolezza? Non è, forse, un giuramento blasfemo per un cattolico? E non è un giuramento assurdo anche per ogni essere umano?

6. *L'opposizione a talune (coerenti) conseguenze e la mancata opposizione al principio*

Appena approvata la legge sulle «Unioni civili» alcuni deputati e senatori hanno dichiarato di voler far ricorso al referendum nel tentativo di modificare parzialmente la legge medesima. Intendevano – questo impegno è, però, subito rientrato – opporsi ad alcune prevedibili e coerenti conseguenze della norma ma non al cosiddetto principio ispiratore della stessa. Il gruppetto di parlamentari, insomma, che si proponeva di modificare parzialmente la legge sulle «Unioni civili» e minacciava il ricorso al referendum divideva nella sostanza il presupposto della norma e la sua *ratio*. Tanto che uno di essi, facendosi portavoce del gruppo, dichiarò di essere contrario a un ordinamento giuridico che non consenta l'autodeterminazione assoluta della persona. Confondendo «lo

Stato etico» come creatore dell'etica (cioè lo Stato totalitario, quello teorizzato per esempio da Hegel) e lo «Stato etico» come subordinato all'etica (cioè lo Stato cristiano, vale a dire lo Stato che si basa sul diritto naturale classico), egli affermò che i parlamentari che intendevano ricorrere al referendum dividevano l'intelaiatura della legge sulle «Unioni civili». Si opponevano ad alcune sue previsioni e, soprattutto, ad alcune sue (eventuali) applicazioni facilmente realizzabili in virtù della giurisprudenza «creativa». Questo dimostra che le «Unioni civili» non hanno incontrato una vera e propria opposizione in Parlamento.

7. *Il silenzio della gerarchia cattolica*

In realtà le «Unioni civili» non hanno incontrato opposizioni nemmeno da parte della gerarchia cattolica. Se si eccettua qualche timido lamento e qualche flebile vagito a posteriori (si ha l'impressione più per salvare la faccia e fornire un inconsistente alibi alla coscienza) la gerarchia è rimasta silente. Come in presenza dell'approvazione del «divorzio breve» in Italia nel 2015 e del referendum irlandese nello stesso anno. I Vescovi italiani ed il Papa non hanno parlato. Anzi, qualcuno ha osservato che una simile normativa è «diffusa», quasi che il fatto che sia stata introdotta in diversi Paesi la renda buona. È stato adottato, con questa dichiarazione, lo stesso criterio portato da coloro che, volendo dimostrare che le «Unioni civili» rappresentano una conquista civile, ripeterono e ripetono che esse rendono l'Italia un Paese «europeo».

Non sono da escludere patteggiamenti segreti e calcoli umani. Comunque sia, trattasi di una grave omissione, di una rinuncia a fare i Pastori, di un'abdicazione

che propriamente parlando è tradimento.

8. *Vangelo e ordine etico e giuridico*

La separazione, forse persino la contrapposizione, che alla luce delle dichiarazioni di Matteo Renzi conseguirebbe tra Vangelo e politica, tra ordine naturale e laicità, è insostenibile razionalmente. D'altra parte, il silenzio della gerarchia cattolica su un problema come quello delle «Unioni civili» è segno di un imbarazzo innanzitutto culturale. Questo silenzio, anche se ad esso hanno concorso (o possono aver concorso) molti altri motivi, è segno, infatti, di una difficoltà, la quale nasce dal fideismo o, in altre parole, dalla riduzione del Vangelo e, più in generale, della Rivelazione a proposta di sola fede. I Dieci Comandamenti, per esempio, non sarebbero validi per tutti gli esseri umani, ma solamente per coloro che credono in Dio, nel Dio del Vecchio e del Nuovo Testamento. Sarebbero una «proposta» di fede, insignificante per la ragione. Quasi che la creazione non fosse portatrice di un ordine coglibile anche con l'intelligenza. È la riduzione della fede a fatto personale: essa sarebbe insignificante sul piano sociale e politico. In ultima analisi la fede sarebbe un fatto privato, senza alcun rilievo pubblico: se assumesse un rilievo pubblico essa rappresenterebbe – si dice – una violazione dei diritti umani, sarebbe segno di intolleranza, perché inseribile in una visione «integralista». Per essere ancora più espliciti, la regalità sociale di Gesù Cristo sarebbe da respingere perché attentatrice alla «libertà negativa» dell'individuo umano. È la tesi del vecchio Illuminismo rinnovata e aggravata dal nichilismo contemporaneo, implicitamente fatta propria anche da chi dovrebbe

be (innanzitutto per esigenze razionali) contestarla.

Il Vangelo è la rivelazione dell'ordine della creazione. Tra Vangelo e ordine naturale non sono istituibili contrapposizioni. La fede non è contro l'intelligenza. Le «Unioni civili», anche se legittime costituzionalmente, sono unioni disordinate, immorali e antiggiuridiche in sé. Non avendo il legislatore il potere di distruggere ciò che è e di creare ciò che non è (come pretendeva, per esempio, il Portalis), non può rivendicare l'esercizio di un potere onnipotente: sarebbe, questa, una rivendicazione propria dei pazzi, essenzialmente contraria alla vocazione di chi è chiamato ad esercitare l'autorità (il potere, cioè, di far crescere le cose secondo il loro intrinseco fine).

9. Breve conclusione

Innanzitutto, a proposito del presunto potere di onnipotenza del legislatore, è bene ricordare un richiamo ed un ammonimento di Vittorio Emanuele Orlando. Il grande giurista italiano in un memorabile intervento all'Assemblea costituente nel 1947 ricordò a molti «onorevoli colleghi» (che erano convinti di godere di un potere illimitato nella loro attività), che essi avevano molti poteri ma che difettava loro uno: quello di trasformare il bene in male (e viceversa) e quello di trasformare il giusto in iniquo (e viceversa). Insomma ricordò loro che l'ordine, l'ordine morale, la vera giuridicità non erano (e non sono) nella disponibilità del legislatore. Vittorio Emanuele Orlando non parlava su basi fideistiche. Egli era un giurista positivista. Quindi non era nemmeno difensore del diritto naturale classico. Parlò sulla base del buon senso e del senso comune, che spesso difetta a coloro che si lasciano inebriare dal pote-

re. Anche Matteo Renzi farebbe bene a prender nota dell'ammonimento di Vittorio Emanuele Orlando e a considerare che una norma positiva, anche se approvata all'unanimità, non diventa norma giuridica solo per questo: la giuridicità, infatti, non è data dal consenso umano, non è data dal numero. Giustificatrice della norma è la sua intrinseca razionalità, la sua partecipazione al diritto che è determinazione della giustizia.

Va considerato, quindi, che non basta la Costituzione per legittimare una legge (e nemmeno il giuramento). Anche la Costituzione in quanto legge, benché fondamentale, richiede di essere giustificata. Essa non può essere considerata il supremo e ultimo criterio di riferimento. Essa è soggetta all'ordine naturale, vale a dire alla giustizia che non è creata dalla norma e nemmeno dall'insieme coerente di norme, cioè dall'ordinamento. Appellarsi alla Costituzione contro il Vangelo è, poi, non solo segno di empietà (direbbe Rosmini) ma soprattutto manifestazione di una scelta morale ed intellettuale assurda, indegna dell'uomo.

Se si riconosce, pertanto, come esplicitamente ha fatto Matteo Renzi, che tra Vangelo e Costituzione esiste un contrasto; se si riconosce che la Legge fondamentale della Repubblica italiana legittima «Unioni civili» contrarie all'ordine naturale, va preso atto che esiste un'illegittimità etica ad operare in una certa direzione (vale a dire verso il «riconoscimento» legale di diritti che tali non sono).

Tanto meno si può continuare ad invocare e ad applicare una Costituzione che invoca la sovranità come supremazia della volontà del popolo, la «libertà negativa» (vale a dire il diritto di esercitare la libertà con il solo criterio della libertà, cioè con nessun criterio) come il più fondamentale dei di-

ritti fondamentali, il «personalismo contemporaneo» (dottrina che identifica la persona con la sua sola volontà) come opzione fondamentale (ma senza prove) dell'Assemblea costituente, legittimante qualsiasi progetto che pretende riconoscimento e sostegno per la sua realizzazione.

Resta inspiegabile il consenso di molti in occasione del dibattito e del voto sulle cosiddette «Unioni civili». Resta inspiegabile il silenzio di chi avrebbe dovuto parlare per ragioni «d'ufficio». Soprattutto se si considera che su altri temi meno importanti l'abbondanza degli interventi è notevole e soprattutto se si considera che su qualche questione gli interventi sono fatti a sproposito e con indicazioni sbagliate. Non dimentichiamo l'ammonimento biblico: «dabo vobis reges pueros». È, questo, già un castigo! Castigo è e sarà anche la cosiddetta legge sulle «Unioni civili», poiché non sarà facile la sua revoca; non sarà facile evitare il male che essa consente; non sarà facile porre rimedio alla mentalità che essa favorisce e crea. Per distruggere basta il lavoro di breve tempo, per ricostruire ci vuole il pianto di intere generazioni.

Ogni uomo di buon senso e di buona volontà è chiamato e deve impegnarsi subito in questo lavoro di ricostruzione dalle macerie; deve proseguire con costanza nell'impegno incominciando a riconoscere gli errori anche di molti cattolici, talvolta anche di parte della gerarchia sempre più disorientata; deve agire con spirito di fedeltà alla verità consapevole che è necessaria, soprattutto oggi, una fede abramitica.

* Il ritardo con il quale andiamo in macchina ci consente, anzi ci «obbliga» a prendere posizione sulle cosiddette «Unioni civili». Siamo costretti a rinviare altri commenti (per esempio, quello che riserveremo all'Esortazione «Amoris laetitia») e altre note.

FATTI E QUESTIONI

Il tentativo di «confiscare» le anime

Ne ha dato notizia la stampa italiana e internazionale: l'O.N.U. ha inviato un «richiamo» ai Paesi colpiti dal virus della zika affinché «garantiscono l'aborto e l'accesso ai metodi anticoncezionali» [vedi, fra gli altri, «El País» (Madrid, 6. 2. 2016)], Dunque, l'Organizzazione delle Nazioni Unite – quella Organizzazione che proclama i «diritti umani» alla cui difesa dichiara di essere preposta – chiede che si metta in pratica – fra l'altro in via preventiva e generalizzata – l'aborto eugenetico (imposto anche dal regime nazista) e, comunque, si adottino pratiche immorali per sopprimere la vita di innocenti o per impedirne il loro concepimento.

Ogni pretesto è buono per cercare di imporre pratiche disumane. Ogni pretesto è utile per diffondere una «mentalità» egoistica. Ogni pretesto viene sfruttato contro l'ordine naturale e la legge di Dio.

Come ha scritto coraggiosamente e chiaramente un noto giornalista ed affermato romanziere spagnolo, Juan Manuel de Prada, su «ABC» (quotidiano di Madrid) dell'8 febbraio 2016, il mondialismo cerca di «confiscare le nostre anime».

Anche i cattolici invocano sempre più le Dichiarazione dell'O.N.U. persino quando esse contrastano con il *Vangelo*. Qualche Papa è andato

«pellegrino» nel tempio di Satana. Vogliamo sperare che sia andato non per aderire ma per «richiamare» quella Organizzazione. Vogliamo sperare, cioè, che le ripetute visite dei Pontefici non siano state adesioni alla dottrina del mondialismo e subordinazioni al potere plutocratico, ma tentativi di illuminare con il sole della verità (la luce di Cristo) chi si ritiene «illuminato» dalla flebile luce di una candela.

Sull'autoreferenzialità della Chiesa

In occasione della festa di Pentecoste diverse riviste hanno trattato il tema. Diversi sacerdoti hanno considerato la questione nelle loro omelie. Spesso si sono ascoltate «cose» strane. Non sempre sono state affermate con la consapevolezza di sostenere tesi «innovative», tanto innovative da diventare tesi protestanti. È capitato anche in chiese frequentate da cattolici definiti tradizionali. Sacerdoti che intendono essere fedeli alla dottrina cattolica si sono impegnati a dimostrare che la Chiesa non può e non deve essere autoreferenziale. Essa, hanno sostenuto, deve «aprirsi», andare incontro al mondo, «confrontarsi», discutere e poi operare una sintesi, sempre provvisoria perché aperta a nuovi confronti con gli «altri». Ascoltando simili insegnamenti in una chiesa del centro storico di Udine, sembrava di ascoltare una lezione di metodologia hegeliana, combinata con la dottrina democratica moderna. La verità sarebbe il frutto della sola discussione. Detto in altre parole la verità sarebbe la conclusione di un pubblico dibattito, il quale sempre, cioè necessariamente, porterebbe alla verità. Che per approfondire la verità filosofica e, talvolta, anche quella teologica sia opportuno il confronto, la dialettica in senso classico, non c'è dubbio. Non sempre, però, essa garantisce il raggiungimento della verità.

Non è di questo, però, che è opportuno parlare. La questione, infatti, riguarda la Chiesa. La Chiesa è stata fondata da Gesù Cristo che è via, ve-

rità e vita. La Chiesa non ha bisogno di confronti per conoscere se stessa. Conosce il suo fine sin dalla sua istituzione. La Chiesa, infatti, non è un'associazione (come insegnò Lutero), ma una fondazione. Essa è la società dei convocati, non quella degli associati. E i convocati aderiscono alla Chiesa incardinandosi in essa, diventano cioè parte di essa che è un corpo mistico con il battesimo. La Chiesa ha come capo Gesù Cristo. Non c'è bisogno di altro. La Chiesa, perciò, è autoreferenziale anche se in diversi Seminari e Università «cattoliche» si insegna il contrario.

RINGRAZIAMENTO

Siamo grati a coloro che si sono associati alla «buona battaglia» sostenendo il nostro Periodico.

Le difficoltà del tempo presente impongono la chiusura di molte testate. Alcune optano per la sola diffusione *on line*, anche perché le spese di stampa e soprattutto quelle di spedizione sono notevolmente aumentate. *Instaurare*, per diverse ragioni, ritiene che sia doveroso fare ogni sforzo per mantenere il «cartaceo» anche se, da tempo, è possibile la sua lettura nel suo sito web (*Instaurare.org*).

Diamo qui di seguito le indicazioni delle iniziali del nome e cognome di coloro che si sono ricordati delle necessità di *Instaurare*. Indichiamo, inoltre, la loro Provincia di residenza e l'importo inviatici.

Cav. L. B. (Udine) euro 20,00; prof. B. G. (Udine) euro 30,00; prof. M. B. (Cosenza) euro 25,00; prof. M. S. (Milano) euro 300,00; sig. M. T. (Udine) euro 20,00; sig. L. C. (Trieste) euro 20,00; prof.ssa M. T. R. (Rovigo) euro 40,00; sig. A. P. (L'Aquila) euro 30,00; prof. A. A. (Ferrara) euro 30,00; ing. P. O. (Verona) euro 150,00; ing. C. F. C. (Roma) euro 100,00; sig. G. P. (Roma) euro 60,00; dott. M. C. (Padova) euro 30,00; don S. T. (Pordenone) euro 50,00; sig. L. D'A. (Genova) euro 10,00; prof. G. De A. (Udine) euro 100,00.

TOTALE presente elenco: euro 1015,00.

LIBRI RICEVUTI

M. LIBERATORE, *Il naturalismo politico*, Introduzione e cura di Giovanni Turco, Giffoni Valle Piana, Edizioni Ripostes, 2016.

E. INNOCENTI – P. P. SALERI, *Critica alla Carta costituzionale d'Italia*, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis, 2016.

E. INNOCENTI, *Discorso sulla storia universale*, Roma, Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis, 2016³.

A. VENDEMIATI, *Il diritto naturale. Dalla Scolastica francescana alla Riforma protestante*, Roma, Urbaniana University Press, 2016.

FAMIGLIA E COSTITUZIONE

di Pietro Giuseppe Grasso

1. Per le regole di diritto positivo attinenti alla famiglia, da alcuni anni sono sorte questioni di diritto costituzionale dinanzi alle magistrature ordinarie e anche dinanzi alla Corte costituzionale. È pure in corso un procedimento legislativo ordinario per l'approvazione di nuove norme note per visioni ideologiche, riunite sotto il titolo unioni civili. Riflessioni importanti sono seguite fra i cultori di scienze giuridiche, per le quali si riscontrano motivi di risalire ai principî generali e anche agli insegnamenti della storia. Nelle presenti pagine, per altro, è consentito solo accennare a considerazioni di carattere preliminare.

Come enunciato in una trattazione autorevole, nel corso dei secoli, la famiglia ha mantenuto una sostanziale indipendenza rispetto allo Stato, nelle sue ragioni fondamentali, pur se ad esso collegata per relazioni giuridiche essenziali. Un'affermazione siffatta, già di per sé, presenta aspetti problematici, posto che per essa risultano evocati elementi essenziali del nostro diritto pubblico. Lo Stato moderno rappresenta la forma tipica dell'unità politica dei Paesi europei continentali, nell'epoca delle loro maggiori fortune. Secondo diffuse opinioni, lo Stato moderno risulta definito come ordinamento capace di provvedere a tutte quante le necessità della vita associata. Si riscontra anche l'espressione "Stato legislativo", siccome propria a denotare il criterio principale di un ordinamento concepito a statuire prescrizioni scritte nella disciplina del numero maggiore possibile per materie e rapporti di rilevanza intersoggettiva. Così si riscontra pure per la materia qui all'esame, ma la riduzione alle forme del diritto statale non è valsa a sopprimere i principî e i criteri normativi derivati dalla tradizione anteriore. Un segno di carattere proprio e irriducibile pare dato di discernere dalla difficoltà, incontrata dagli stu-

diosi, di classificare il diritto di famiglia secondo i termini della somma divisione tra diritto pubblico e diritto privato; difficoltà rilevante posto che il diritto costituzionale è definito come proprio dello Stato. Decisivo pare il fatto che la famiglia, anche per la sua configurazione contemporanea, aveva avuto origini in epoca ben più remota rispetto alla fondazione dello Stato moderno, avvenuta alla fine del Medioevo. Diversità pure notevoli si riscontrano anche quanto alle concezioni informatrici di carattere etico e giuridico. Lo Stato aveva tratto la propria ragione di essere in forza della separazione intervenuta, nell'evo moderno, tra la politica e anche il diritto pubblico, da un lato, e la religione e la morale, dall'altro. Lo Stato fu la prima grande istituzione, dell'età moderna, tutta pervasa dello spirito del razionalismo, della preminenza della ragione umana, ed esso pure fattore di razionalizzazione. Per contro, si vuole che la famiglia e il matrimonio derivino da un insegnamento della religione e del diritto naturale, in effetti rimasti operanti pure dopo l'avvento di regimi politici d'ispirazione laicista e aconfessionale. Si parla in proposito di "secolarizzazione" nel senso rigoroso del termine, come disegno di tradurre in forme di diritto positivo, prodotto della ragione e della volontà umane, figure e costruzioni teoriche prima riconosciute come di carattere religioso.

Spunti di contraddizione radicale alle tradizioni ricordate si ebbero poi con l'avvento del costituzionalismo europeo continentale, in quanto vi fu chi nell'organizzazione classica della famiglia aveva riconosciuto elementi di dispotismo, per la patria potestà, e di "particolarismo", nella cura degli interessi di gruppo. In effetti, solo ben più tardi si pervenne a inserire nelle carte costituzionali enunciazioni a proposito di famiglia e matrimonio. Tanto avvenne nei Paesi dell'Europa continentale, dopo la prima guerra mondiale, quando furono introdotte le Costituzioni cosiddette "razionalizzate"

e "lunghe", con riferimenti a materie e rapporti di contenuto etico, sociale, economico. Esempio in tal senso si considera la Costituzione tedesca del 1919, detta anche Costituzione di Weimar. A quei criteri sono informati numerosi testi del primo e del secondo dopoguerra, anche la nostra Costituzione del 1947. È da tenere presente però un aspetto problematico, posto che vi sono differenze tra le garanzie dei diritti individuali dell'uomo singolo e le garanzie di gruppi, istituzioni, istituti. Nelle Costituzioni, in generale, vi sono poi disposizioni di principio o di carattere preliminare, per le quali occorrono integrazioni e svolgimenti mediante leggi ordinarie. In tal senso si spiega come in Italia le disposizioni del Codice civile concernenti famiglia e matrimonio abbiano mantenuto vigore, dopo il 1947, pure dovendosi coordinare con le prescrizioni ad esse sovraordinate della carta costituzionale. In ultimo, per le materie in esame, sono venute ad aggiungersi anche disposizioni negli atti costitutivi delle organizzazioni europee, per le quali non paiono mutati i caratteri delle questioni di principio.

2. Nell'epoca contemporanea, in senso conforme a un indirizzo seguito nei Paesi dell'Europa continentale, anche in Italia le disposizioni concernenti le materie qui in esame erano state incluse in un testo legislativo di grande pregio, il Codice civile, nel 1865, prima, nel 1942, successivamente. Anche per gli aspetti teorici merita di ricordare che gli articoli del Codice del 1942, concernenti la famiglia come organizzazione, corrispondono nei contenuti normativi e istituzionali, talora financo nella lettera, ai testi del Codice del 1865. È da notare, per altro, una diversità essenziale quanto ai principî fondamentali circa le concezioni dell'uomo e della vita, seguite per la qualificazione generale dell'ordinamento. La codificazione del 1865 era intervenuta nel contesto di un ordinamento statale che, in complesso, aveva subito trasformazioni in senso laicista e immanentista, in contraddi-

(segue a pag.10)

(segue da pag. 9)

zione con l'art. 1 dello Statuto albertino. Durante il periodo successivo all'unificazione nazionale, pure senza revisioni esplicite, detta qualificazione era stata resa inoperante e, per così dire, "svuotata" in forza di leggi e pratiche contrarie, dovute agli indirizzi laicisti e anticlericali allora dominanti nel Governo e anche nel Parlamento. I vecchi istituti della morale tradizionale potevano sussistere nel mutato contesto in quanto "secolarizzati".

Diverso discorso è da farsi per il successivo Codice del 1942, posto che era intervenuta la Conciliazione fra Stato e Chiesa, con la stipulazione dei Patti lateranensi, Concordato e Trattato. In ambedue gli atti, all'art. 1, fu riaffermato il pieno vigore dell'art. 1 dello Statuto albertino, il vigore quindi della qualificazione del cattolicesimo come "sola" religione ufficiale dello Stato. Alla riaffermazione del principio confessionista, nel Concordato furono aggiunte nuove regole per il matrimonio. Fu introdotta la facoltà di trascrivere la celebrazione delle nozze religiose nei registri dello stato civile, col conferire al sacerdote celebrante il sacramento del matrimonio canonico funzioni di ufficiale dello stato civile. In quanto concerne gli elementi organizzativi e i rapporti fra gli appartenenti rimasero pressoché identiche le regole già previste nel 1865. Mutati erano però i principî informatori di tutto l'ordinamento, dal laicismo al restaurato confessionismo.

Nella storia del diritto dell'Italia, anteriore alla Costituzione, non risulta accolta alcuna definizione specifica di famiglia. Costante si riconosce enunciata la classica funzione di essa, con le parole: mantenere, istruire, educare la prole. Nei Codici era stato ribadito il pensiero tradizionale per due punti ritenuti essenziali: l'attribuzione al marito della qualifica di capo della famiglia; il divieto di scioglimento del matrimonio per cause diverse dalla morte di uno dei coniugi, quindi il divieto di divorzio, atto volontario. Era poi stata tenuta ferma la differenza sostanziale tra figli nati da genitori uniti da regolare

matrimonio e figli naturali, detti anche figli illegittimi, nati fuori da matrimonio.

3. Alla disciplina espressa nel Codice del 1942 e nel Concordato seguì la Costituzione del 1947. Il carattere generale dell'ordinamento venne a mutare, in quanto non fu riaffermato il principio confessionista enunciato nella dichiarazione circa la religione ufficiale dello Stato, già contenuta nell'art. 1 dello Statuto albertino. I costituenti decisero invece per il principio di laicità dello Stato, in accordo coi precetti comuni dei regimi liberaldemocratici. Il senso di una decisione siffatta fu chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989. In dottrina, per vero, fu avvertito che in forza dell'enunciazione di sovranità popolare, posta nell'art. 1 della Costituzione, risulta preclusa qualsiasi "apertura" a una qualche concezione religiosa, secondo la quale il diritto positivo, come complesso di leggi statuite solo da volontà umana, deve essere subordinato al comandamento divino. Pure in dottrina, sempre per la stessa nozione di sovranità popolare, in quanto volontà immanente nel corpo sociale, fu negato che i nostri costituenti avessero inteso riferirsi a una visione di diritto naturale, indipendente dalle concrete pretese imposte nel corpo sociale.

Oltre la generale e comprensiva qualificazione dell'ordinamento in senso laicista aconfessionale, nella Costituzione sono incluse talune disposizioni, per lo più di principio, concernenti la famiglia e il matrimonio. In tal senso sono da considerare gli art. 29, 30, 31, 37 co. 1, e anche l'art. 2. Fra tali precetti stabiliti nella Carta repubblicana è da distinguere tra due ordini, in ragione dei fini istituzionali: a) da una parte, si è inteso conservare legami di continuità con gli storici criteri e istituti in esame; b) d'altro canto, sono state volute deroghe e innovazioni rispetto al disegno derivato dai secoli. In proposito torna utile ripetere che una tale conservazione di elementi di carattere storico e di teoria generale si può oggi configurare solo in termini di secolarizzazione, indipen-

dentemente quindi da professione di fede o da adesione del legislatore al diritto naturale.

Impropria appare poi la dizione dell'art. 29 co. 1 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". Per vero, non pare dato di discernere una garanzia di diritti fondamentali paragonabili a quanto stabilito per i diritti individuali, libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di corrispondenza, di circolazione, di soggiorno, di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero. Per le disposizioni ora menzionate, determinante è il singolo nella sua immediata realtà, pure solo, indipendente da altri soggetti. La famiglia è una pluralità di persone, riunite in un'organizzazione alquanto complessa, fondata su di un atto di massima solennità, regolato da una disciplina normativa tipica, qualificata per un'eminente funzione sociale, mantenere, istruire, educare i figli. Anziché parlare di libertà o di "diritti" per la famiglia, in quanto organizzazione sociale tipica, pare rispondere alla realtà giuridica ravvisare una figura di garanzia istituzionale o più propriamente di garanzia d'istituto civilistico; garanzia intesa a impedirne la soppressione e pure lo "svuotamento" dell'istituzione o dell'istituto, per atto del legislatore ordinario. Le discipline legislative dovrebbero pertanto arrestarsi al limite del rispetto dei contenuti minimi ritenuti essenziali per la famiglia e il matrimonio, come istituti giuridici tramandati dalla storia.

4. È da rilevare che, rispetto alle summenzionate concezioni tradizionali, nel testo costituzionale risultano previste o consentite deroghe e contraddizioni. In proposito pare darsi motivo di ritenere che disposizioni siffatte siano da interpretare e applicare in senso restrittivo. È da notare, per altro, che sorgerebbero difficoltà in merito, poiché i testi costituzionali del 1947 sono spesso imprecisi e anche contraddittori. Una prima innovazione radicale è rappresentata dalla cancellazione della patria potestà,

ancora prevista nel Codice civile e rimasta ferma per secoli nell'insegnamento di pensatori cattolici. Per vero, nel capoverso dell'art. 29 Cost. è dato di leggere: "Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". Stando alla lettera, si direbbe che, ad avviso del Costituente, vi sia opposizione di principio tra due termini. Sia in teoria sia in pratica sono sorte difficoltà e controversie. In ogni modo stabilire i limiti a una siffatta eguaglianza è demandato al legislatore. Come definizione, appare anche richiamata la storica definizione della famiglia legittima, ma, anche in questo caso, il trattamento per i suoi componenti risulta rimesso al legislatore ordinario, al quale spetta di trovare una coordinazione col principio di equiparazione previsto per i figli "nati fuori del matrimonio".

Premessa, sia pure indiretta, ad altra grave innovazione è derivata dal testo costituzionale in quanto concerne l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e il divorzio. Importa ricordare che la Commissione preparatoria, detta anche Commissione dei Settanta-cinque, aveva elaborato un Progetto di Costituzione poi sottoposto al voto finale dell'Assemblea costituente in seduta plenaria. All'art. 34 di tale Progetto era stato scritto: "Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge regola le condizioni al fine di stabilire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia". In parole siffatte, erano stati quindi ribaditi alcuni elementi già contemplati negli anteriori Codici civili, con l'apposizione della garanzia di legittimità costituzionale. Tale dizione, contenuta nel Progetto, però non ebbe conferma nella votazione finale. Tutto quindi rimase nella piena disposizione del legislatore ordinario, con possibilità illimitata di modificazione e pure di abrogazione dell' art. 149 Cod. civ., 1942, in forza del quale era prevista l'indissolubilità del matrimonio.

Nelle controversie concernenti la famiglia ha avuto qualche rilevanza pure un'altra disposizione della carta repubblicana, più propriamente la par-

te dell'art. 2 Cost. onde è previsto: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomonelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità". Un'espressione siffatta rientra nel disegno d'includere nel testo costituzionale le manifestazioni più elevate del pensiero etico e politico dei Costituenti. In proposito va ricordato che il secondo comma dell'art. 3 Cost. era stato inteso come enunciazione delle ideologie progressiste di sinistra; mentre l'art. 2 era stato voluto allo scopo di dare un segno delle ideologie democristiane. Di fatto, però, le parole "formazioni sociali", come sede di sviluppo della persona, hanno un senso oltremodo comprensivo ed elastico, quasi "clausola generale"; riferibile a figure diverse, difformi, difficilmente riducibili a criteri comuni. Anche la famiglia viene annoverata fra le "formazioni sociali" indicate all'art. 2 Cost. ma è configurata secondo caratteri singolari, irriducibili, talché riesce arduo ogni raggruppamento con altre figure. Come già accennato, si tratta di un'organizzazione costituita solo per il compimento di un atto formale solenne, segnata poi da una specifica disciplina, estesa e penetrante, per i componenti. Sono quindi da riconoscere chiare diversità rispetto alla convivenza *more uxorio*, detta anche "famiglia di fatto", quasi a significare un'estrema restrizione delle regole d'istituto, a favore delle scelte individuali.

Come considerazione d'insieme, pare da tenere presente che, al fine di spiegare uno dei caratteri essenziali della Costituzione, è stata accolta anche l'espressione "pluralismo", quasi a denotare un favore per il moltiplicarsi delle associazioni, dei gruppi e anche delle organizzazioni. Ma gli effetti e lo stesso significato di un'espressione siffatta si sono esauriti nella polemica antistatualista, a negare le pretese di ridurre tutte le espressioni di cooperazione sociale e civile a schemi e modelli imposti da un potere centrale preminente. In tal senso dovrebbero venire rifiutate pure le aspirazioni dei partiti totalitari a riordinare tutte le parti della società in proprie organizzazioni.

Altro è però dettare i principî per un assetto organico del vivere civile.

5. Per le innovazioni radicali sopra menzionate, nella Costituzione erano state poste solo indicazioni di principio e premesse di regole ulteriori, le quali indicazioni pervennero ad efficacia immediata solo negli anni successivi, in forza di leggi ordinarie, più compiute e specificate, e anche di sentenze delle magistrature ordinarie e della Corte costituzionale. È da notare come per le stesse attuazioni più concrete dei testi costituzionali lo svolgimento fosse avvenuto contemporaneamente a grandi trasformazioni nello spirito pubblico e nei costumi della nazione. Alcuno ha affacciato l'immagine di una rivolta contro la morale tradizionale, in modo tale da far valere nel diritto positivo pretese e impulsi di carattere individuale e soggettivo con singole spinte particolari, frammentate e pure occasionali. In tal senso non pare dato di riscontrare un qualche movimento ideologico di grande estensione e nemmeno un qualche programma compiuto.

Come prima delle grandi innovazioni nell'antieriore diritto positivo può venire considerata l'introduzione dello scioglimento del matrimonio per atto volontario, o divorzio. Tanto avvenne in forza della legge ordinaria 1 Dicembre 1970, n. 892, poi modificata con l. 6 Marzo 1987, n. 74. Nel frattempo la stessa legge del 1970 era stata sottoposta a referendum popolare nel 1974, come risultato del quale fu respinta la richiesta di abrogazione, dopo tante polemiche. È da aggiungere che le disposizioni sempre della legge del 1970 avevano pure superato l'esame della Corte costituzionale, che ne dichiarò compatibile il contenuto normativo con le norme del Concordato fra Stato e Chiesa, così nelle sentenze n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973.

Qualche anno dopo si ebbe poi l'attuazione del principio di eguaglianza fra coniugi, con la cancellazione della patria potestà dai testi del diritto vigente. A un tale risultato si poté

(segue a pag.12)

(segue da pag. 11)

pervenire fra dispute e anche contrasti, posto che nel secondo comma dell'art. 29 Cost. è scritto che, nel dettare regole per l'eguaglianza coniugale, alla legge sia consentito di stabilire limiti "a garanzia dell'unità familiare". Una siffatta eguaglianza fu introdotta con la legge 19 Maggio 1975, n. 151, intitolata "Riforma del diritto di famiglia": in luogo della vecchia affermazione del Codice civile fu approvata la formula "potestà dei genitori". È da rilevare il disegno di sostituire alla prevalenza di un solo capo la regola dell'intesa e della collaborazione, con eventuale ricorso al giudice, nei casi di disaccordo. In forza della medesima legge del 1975 fu di molto ridotta la differenza di trattamento tra figli legittimi e figli nati fuori del matrimonio.

6. Le considerazioni del presente paragrafo hanno carattere provvisorio, posto che comportano ulteriori approfondimenti e anche eventuali ripensamenti. Necessario in particolare è chiarire meglio i richiami all'insegnamento circa le garanzie istituzionali e le garanzie d'istituti di diritto privato. Per vero, si tratta di questioni preliminari al fine di esaminare le questioni più recenti che attengono alla concezione storica della famiglia, pure per la parte ancora riproposta nella Costituzione.

Nelle ultime vicende della Repubblica sono divenute materia di controversie talune richieste nel senso di attribuire funzioni e prerogative già riconosciute come classiche della famiglia ad altri gruppi diversi, non fondati sul matrimonio. A dire dei fautori delle novità, la soddisfazione di dette pretese avrebbe giustificazione nella garanzia, prevista nell'art. 2 Cost., per le formazioni sociali, in cui si svolge la personalità umana. Come già accennato, è da registrare una contraddizione fra i gruppi tutelati da una tale garanzia. A una forma di associazione umana stabilita nei secoli, regolata fin nei particolari secondo canoni di derivazione storica, vengono contrapposte pretese nuove

di coesistenza indistinte, dovute allo impulso individuale, estranee a norme prestabilite. Eppure si vorrebbero dare forme alle innovazioni mediante apposite leggi ordinarie, per le quali si afferma vigorosamente piena conformità costituzionale. La spinta più estrema è rappresentata dalle richieste d'introdurre unioni di convivenza civile anche fra coppie del medesimo sesso, perfino con facoltà di adottare figli propri. Una disamina in proposito, ancorché sommaria, torna utile alla comprensione di aspetti più generali.

In quanto concerne i profili di diritto positivo, pare da affacciare un confronto con un'altra figura di formazione sociale indistinta, conseguente solo dalla volontà spontanea delle parti interessate. Tale è la convivenza *more uxorio* di due persone di sesso diverso, detta anche "famiglia di fatto". Manca l'atto solenne di fondazione, ma una certa giustificazione, pur solo eventuale, si riconosce nella carta repubblicana. Per vero, vi ha un elemento di carattere determinante: la possibilità di filiazione naturale. In merito è stabilita una prescrizione chiara e inderogabile nella Costituzione: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio". Ai genitori naturali è così esteso il dovere inerente alla funzione essenziale della famiglia, previsto con carattere universale. È da notare che nella Costituzione un siffatto diritto dovere risulta designato con le medesime parole già usate nei nostri Codici civili, del 1865 e del 1942, mantenere, istruire, educare.

Altra è la natura delle convivenze prolungate fra persone di un medesimo sesso, alle quali si vorrebbe conferire uno *status* legalizzato, col nome di "unioni civili". In un progetto di legge, per tali convivenze, si prevede d'introdurre un atto denominato matrimonio, da trascrivere in registri comunali. Maggiore rilevanza un tale progetto assume per la proposta di consentire alle coppie omosessuali un diritto di adozione, in evidente contraddizione rispetto alle storiche configurazioni. È vero che l'adozione è prevista per casi in cui del tutto assente risulta la

generazione naturale e si attua come rapporto di carattere soltanto legale e quindi "artificiale". Almeno per la legislazione italiana, si riconosce una contraddizione radicale rispetto alla storia, segnata per il permanere della massima giustiniana *adoptio imitatur naturam*.

Sono da registrare soprattutto legami di ordine funzionale. In particolare, nella nostra storia legislativa l'adozione appare intesa come istituto complementare e, in parte, supplementare al diritto di famiglia, come strumento d'integrazione e pure di sostituzione. Torna utile quindi richiamare, i presupposti di detto istituto come storicamente stabiliti nei nostri Codici civili. a) Per prima norma va indicata: "L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati" (art. 391 Cod. civ. 1942 e già art. 204 Cod. civ. 1865); b) "Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie" (art. 294cpv e già art. 205 Cod. civ. 1865). Nei nostri Codici, pertanto, si riconosce riproposto un antico istituto giuridico, escogitato nei secoli al fine di compensare la mancata attuazione di un desiderio naturale. Nell'unione omosessuale vi ha una ragione opposta e incompatibile, posto che per assoluta volontà di due soggetti è scelta una condizione per la quale vi ha impossibilità materiale di dare esito a un desiderio siffatto. Ne consegue che si affaccia oggi la proposta di una figura ben diversa dall'adozione come storicamente determinata, nonostante l'identità di denominazione. Con un'espressione giuridica, come integrazione del diritto di famiglia, si vorrebbe inventare uno strumento idoneo a trasferire ad altre sedi la più classica funzione della "società naturale", già riconosciuta come esclusiva. Come già visto, si è voluto prevedere con un'apposita disposizione formalmente costituzionale per i figli nati fuori del matrimonio. Pare quindi affacciarsi, almeno, un dubbio d'illegittimità costituzionale per la proposta figura nuova di adozione.

IL VICOLO CIECO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA*

di Miguel Ayuso

1. La saggezza della Chiesa non conosce gli «ismi»

La saggezza umana della Chiesa sfugge agli schemi stretti del mondo moderno. Nella *Somma teologica* di san Tommaso d'Aquino si incontra l'affermazione secondo la quale è lecito che la Chiesa assegni al potere temporale cristiano la punizione dell'eresia, cioè la «inquisizione». Poche pagine dopo si può leggere anche che la conversione alla fede cristiana dei sudditi di un potere civile legittimo esercitato da un infedele non è titolo che li liberi dal dovere di obbedienza a questa autorità, cioè i cristiani sono obbligati ad obbedire al potere dei gentili, anche se è lecita la ribellione nel caso in cui il principe caduto in eresia opprime la fede. Non molto lontano, infine, vediamo sostenuta la tesi che non è lecito battezzare prima dell'uso della ragione il figlio di un giudeo contro la volontà del padre, dal momento che l'ordine della grazia non consegue le sue finalità agendo contro l'ordine della natura e, nel caso, il figlio dipende dalla potestà del padre finché non raggiunge il proprio libero arbitrio (1).

Sta qui precisamente la chiave della saggezza cristiana: «*Gratia non tollit naturam sed perficit eam*» (2). Pensiero profondo e fecondo nel quale sta la radice di ciò che è più specifico del pensiero cattolico tradizionale. Non è questa una prospettiva parziale, né una posizione estremista, né totalitaria (conseguenza del pensiero moderno), né neutrale (i Padri della Chiesa non furono semiariani o semi-pelagiani) fra ortodossia integra ed errore eretico (3).

2. Secolarizzazione e laicismo

La gnosi protestante, che sta all'origine del «turbine» dialettico moderno, all'opposto, ha prodotto la secolarizzazione di tutti i mezzi politici, sociali, familiari e alla fine

personali. Il laicismo dello Stato potette così presentarsi come un surrogato unificatore dei giudizi morali precedentemente custoditi dalla Chiesa. Spinoza, non invano, aveva spiegato con assoluta chiarezza che l'affermarsi della libertà di coscienza e della libertà di religione [che non sono la stessa cosa della libertà della coscienza e della libertà della religione (4)] sono la strada più sicura per il monopolio della morale da parte dello Stato (5). Lo ha spiegato un autore contemporaneo affrontando la questione del perché il liberalismo decristianizza: «Il *Tractatus theologico-politicus* di Spinoza fu scritto nel 1670. Fu conosciuto soprattutto come punto di partenza dei criteri metafisici ed epistemologici che misero in marcia la lettura razionalista e modernista della Sacra Scrittura, ma esercitò un'ispirazione profonda nel più originario e autentico pensiero liberale. Sembra molto probabile che il vero creatore dell'edificio politico americano, Thomas Jefferson, apparentemente «unitariano» fosse in ultima analisi un discepolo di Spinoza, perché già da tempo l'unitarianesimo si presentava come «negatore della Trinità». Era evoluto verso il monismo panteista e naturalista che si era espresso in modo molto esplicito nell'opera del giudeo miscredente, ma «filosofo», Baruch de Spinoza. I cattolici liberali del secolo XIX mettevano in dubbio la saggezza e la giustizia delle condanne pontificie del liberalismo, e ispirarono praticamente l'accettazione dei principi liberali. Se si fossero attenuti alle fonti filosofiche del liberalismo, avrebbero compreso la profonda saggezza delle condanne da parte della Chiesa. In realtà, lo Stato moderno per quel che attiene all'ispirazione filosofica deriva praticamente dal panteismo che con formule proprie del monismo statale spinoziano o proprie del monismo dialettico hegeliano, si affermò nell'Occidente apostata dal cristianesimo a partire dalla Rivoluzione francese. La prima proposizione del

Sillabo di Pio IX contiene una mirabile sintesi di tutti gli errori contemporanei nella loro duplice radice spinoziana e hegeliana. La proposizione condannata afferma: «Non esiste niun Essere divino supremo sapientissimo e provvidentissimo, distinto dalla universalità delle cose, e Dio si identifica con la natura e, pertanto, è sottoposto al cambiamento, e in realtà Dio si realizza nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio, e hanno la stessa sostanza di Dio, e Dio è una e la medesima cosa con il mondo, conseguentemente, lo spirito e la materia, la necessità e la libertà, il vero e il falso, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto (DS n. 2901)» (6).

Questo laicismo, che in francese venne denominato «laicità» a partire dal secolo XIX, coesistette con il modello pluralista dell'«americanismo», che è ciò che oggi, precisamente (e paradossalmente) usando il termine «laicità», si presenta come inclusivo e positivo di fronte al «laicismo» escludente e ostile. La Chiesa, con il Concilio, si arrese (almeno) di fatto all'americanismo e cominciò a postulare la «laicità positiva» o la «sana laicità». Perciò anche i paesi dove si andava affermando il laicismo statale (la laicità alla francese) hanno subito la pressione del sistema pluralista e hanno ritenuto di procedere a notevoli concessioni (7).

Il professor Danilo Castellano si è occupato di esaminare con precisione questo processo. In sintesi, l'antimodernismo si oppose (a ragione) allo Stato moderno e alle sue pretese, però per raggiungere questo fine accettò (prima di fatto e poi anche di diritto) la democrazia moderna, che a sua volta comporta l'accoglimento delle istanze del modernismo politico e sociale prima ricordate. Successivamente, dopo la seconda guerra mondiale, per influsso delle dottrine politiche statunitensi, imposte agli Stati vinti, ma anche ad alcuni vincitori (si pensi alla Francia), e in definitiva anche agli Stati europei

(segue a pag. 14)

(segue da pag. 13)

occidentali che rimasero estranei al conflitto (come, per esempio, la Spagna), il modernismo politico e sociale si presentò (e ai nostri giorni si presenta) sotto l'aspetto della nuova laicità, con la quale il modernismo nuovo e «attualizzato» radicalizza le tesi del vecchio modernismo, dandogli (o tentando di dargli) nuovi argomenti teorici (in realtà pseudo-argomenti) e presentandolo sotto il profilo suadente della laicità «includente» (8).

Due sono, infatti, le forme principali assunte dalla laicità, le quali hanno un particolare rilievo per l'ordinamento giuridico: la via «francese», che alcuni chiamano anche europeo-continentale, e la via «americana». La *ratio* che caratterizza la via «francese» - in breve - arriva in ultima analisi non solo a subordinare l'individuo allo Stato, ma anche a pretendere che esso pensi e voglia pian piano come pensa e come vuole lo Stato. Così, benché proclami reiteratamente il diritto alla libertà *di* coscienza, lo subordina alla salvaguardia dell'ordine pubblico, che non è necessariamente l'ordine, ma - spesso - il disordine. Perciò, al fine di evitare le contraddizioni in cui cade, una specie di eterogenesi dei fini, è arrivato alla conclusione che lo Stato, per essere autenticamente laico, dovrebbe professare l'«indifferenza» di fronte a ogni opinione e di fronte a ogni progetto perché solamente in questa maniera si garantirebbero la libertà (negativa) e l'uguaglianza (illuministica), considerate «principi» irrinunciabili degli ordinamenti costituzionali occidentali contemporanei. Si è arrivati, così, alla laicità «americana», per la quale è l'individuo e non lo Stato che terrebbe il diritto di esercitare la libertà negativa. Lo Stato (o ciò che rimane di esso) sarebbe l'istituzione al servizio dei progetti della società civile o, in una versione più radicale e coerente, dei progetti individuali. Senza dubbio, poiché la convivenza, anche se con significato molto limitato, è ineliminabile, il diritto alla libertà *di* coscienza e, conseguentemente, l'emancipazione «laica» non

può avere piena realizzazione. Anche la laicità intesa secondo il modello americano incontra limiti e cade in contraddizioni (9).

La laicità, pertanto, finisce in un vicolo cieco. Non risolve alcun problema politico o sociale, piuttosto li aggrava: «La *laicità includente*, che a taluni è apparsa e ancora appare come la via per il superamento definitivo della *laicità escludente*, si rivela più assurda di questa dal momento che non può neppure cercare legittimamente la (falsa) soluzione “ideologica” della laicità escludente che, benché assurdamente, conservava un aspetto “positivo” di fronte al nichilismo politico e giuridico al quale portano il soggettivismo e il relativismo. La *laicità includente* incorre in diverse contraddizioni radicali. Basterà esemplificare osservando: 1) che non può ammettere alcun ordinamento o, meglio, che può ammettere solamente gli ordinamenti che, godendo del consenso di coloro ai quali sono diretti i comandi, sono ordinamenti inutili, perché inutile è l'insieme coerente di norme che prescrive e vieta ciò che i destinatari del comando avrebbero fatto o farebbero per decisione autonoma; 2) che è destinata alla paralisi, dal momento che un ordinamento che aspira a tutelare l'esercizio della *libertà negativa* rappresenta la negazione di se stesso; 3) che la tutela delle opzioni contraddittorie costituisce la premessa di conflitti insuperabili. La *laicità*, perciò, come attualmente si presenta, non può dare risposta ai problemi che la convivenza presenta. Essa, pertanto, è “il” problema che il *laicismo* incontra e non risolve, dal momento che non può risolverlo se prima non nega le premesse dalle quali deriva. La *laicità*, soprattutto quella *includente*, pertanto, in ultima istanza è incompatibile con ogni ordinamento giuridico» (10).

3. La logica della libertà religiosa

Affermata la incoercibilità dell'atto di fede, che la dottrina tradizionale mai negò, e situata la libertà religiosa

nel foro esterno come mera immunità - in ciò consistette la novità conciliare -, si incomincia a vedere nei fatti come una tale concezione si fonda sull'individualismo e, conseguentemente, genera l'indifferentismo legato alla neutralità religiosa delle società e delle nazioni (11).

Fintantoché non fu apprezzabile in Europa la presenza sociale di altre religioni, non provocò particolari effetti dissolventi. Se il regime era giuridicamente di libertà religiosa, di fatto appariva piuttosto di tolleranza. Ossia, la novità - salvo l'atteggiamento diffuso di apertura al mondo, cioè al mondo della democrazia liberale - non era molto rilevante sotto il profilo delle sue conseguenze pratiche, fatta eccezione per i paesi nei quali si praticava una persecuzione contro i cattolici. Ora, invece, dopo le migrazioni massicce e lo sviluppo della modernità verso la sua fase decadente ed esasperata, il panorama è diverso. Sembra che lo abbia compreso la Segreteria di Stato del Vaticano negli ultimi tempi di papa Ratzinger, dando inizio a un cambiamento discreto e poco articolato (12).

Si trattava - dicevano - di evitare un «doppio errore» di fronte al problema suscitato nel nostro tempo a proposito della religione e della sua libertà. Da un lato, quello di «fare causa comune con le religioni», cioè con l'intenzione (a volte non confessata) di proteggere simultaneamente la pratica esteriore del cattolicesimo, difendere la religione contro l'antireligione della modernità e, perciò stesso, appoggiare la costruzione delle moschee, la pratica dell'Islam, l'uso del velo o la poligamia, etc. Dall'altro lato, quello di «rifugiarsi dietro i muri della modernità» come modo di difendere la cultura occidentale o, il che sarebbe lo stesso, confidare nello Stato anticristiano di fronte al deterioramento dell'«identità» occidentale, di fronte al rischio che si producano effetti riflessi sulla presenza sociale della religione cattolica.

La soluzione additata, tuttavia, nella linea della posizione adottata nel significativo caso «Lautsi contro

Italia» della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non avrebbe potuto essere più inconsistente (13). Poiché, in primo luogo, per superare l'indifferentismo, si appoggiava più sulla «tradizione» (sociologica che presuppone l'inclusione della democrazia, nel contesto del «comunitarismo») che sulla verità (14). Poiché, in questa linea, cercava di dare importanza giuridica ai «valori culturali e spirituali del patrimonio europeo» per aprire la porta al riconoscimento della dimensione sociale della religione e religiosa della società (15), senza riferimento però alla «dottrina politica cattolica» e alla *res publica christiana*, cioè senza arrischiarsi a trasformare in verità il discorso che si riconosceva – anche se cautamente – errato (16). I venti «francescani» non sappiamo dove ci porteranno a questo proposito, anche se alla luce di alcuni indizi si può pensare che non ci incammineranno su una strada buona (17).

Gli avvenimenti accaduti in Francia qualche mese fa dimostrano ancora una volta la profonda confusione nella quale si muove il mondo cattolico. Da un lato abbiamo assistito all'affermazione più enfatica di una illimitata libertà di espressione (l'editoriale del 13TV, catena della Conferenza Episcopale Spagnola, reclamò il «diritto di blasfemia»), logicamente, poiché la libertà di espressione non cessa di essere legata alla libertà di coscienza. Dall'altra parte la religione (e non solo l'Islam) è stata presentata come violenta. Benché a metà, poiché è stato incolpato non l'Islam ma solo gli estremisti. Sembra che sullo sfondo si volesse accusare precisamente la Chiesa, malgrado la protesta di suoi portavoce postmoderni (quello della Conferenza Episcopale Spagnola in altra occasione lamentò l'attentato contro «compagni [...] che prestano un servizio necessario alla libertà di informazione») di generare violenza (18). Dovrebbero sapere che è tutto inutile. La forza, però, come sappiamo, è tuttavia una virtù cardinale e non è stata espulsa dal catechismo né dalla filosofia greca: *gratia natura supponit*. In essa dobbiamo

affermarci come cattolici di fronte alla violenza laicista e musulmana.

4. Conclusione

Si constata, fra l'altro, un paradosso. Quello che «mentre le decisioni del Vaticano II si riaffermano continuamente, come si vede dalle reazioni episcopali [...], in numerosi discorsi dall'identica origine il tono è quello stesso che il Concilio impose di abbandonare: una dolorosa protesta di fronte ai disastri del presente, piuttosto che il proposito di imporre l'interpretazione precisa di certi concetti». La differenza sta nel fatto che «non si tratta di invocare principi veri di fronte agli errori, ma, collocandosi di fatto sul terreno dell'avversario, darle in un certo senso una lezione dall'interno, lezione che non può apparire che come una pressione per imporre un'opinione particolare: la laicità deve essere questo e non altro, la storia dell'Europa impone di riconoscere la parte che in essa ha giocato il cristianesimo... sono opinioni che si confrontano» (19).

Tale strategia è risultata perdente e tutti questi sforzi si sono rivelati inutili. È ciò che si incominciava a riconoscere negli ambienti della Segreteria di Stato del Vaticano, fino al punto di dare per esaurito un ciclo. Benché, alla fine, la sua spiegazione sia rimasta timida (20). Mancò una conclusione più realista: «Bisogna riconoscere che una volta concessa la legittimità della "modernità democratica", rimane solo o l'accettazione delle conseguenze o l'accettazione di una revisione di fondo. La crescente ostilità politica verso la religione di Cristo non cambierebbe, però con il vantaggio di evitare ogni rimprovero di doppiezza e supporrebbe una forza morale considerevole in un mondo che sprofonda in una postmodernità autodistruttiva» (21).

Chiaramente questa svolta implicherebbe qualcosa di più che abbandonare la elezione prudentiale (imprudente) di trovare un punto di incontro pratico con il liberalismo, si tratterebbe di cancellare il discorso

comune con questo. E a questo, per il momento, pare che gli uomini di Chiesa non si arrischino (22).

* Traduzione italiana (a cura della Redazione) della relazione svolta ed illustrata da Miguel Ayuso al convegno 2015 degli «Amici di *In-staurare*».

1) Si veda a questo proposito l'acuta riflessione di Francisco CANALS, «Monismo y pluralismo en la vida social», *Verbo* (Madrid), n. 61-62 (1968), pp. 23 e ss.

2) San TOMMASO D'AQUINO, *S. th.*, I, 1, 8, ad 2.

3) Francisco CANALS, *loc. cit.*. Si veda anche Juan VALLET DE GOYTYSOLO, «Perspectivas parciales y acción uniformante total», *Verbo* (Madrid), n. 143-144 (1976), pp. 415 e ss.

4) Cfr. Danilo CASTELLANO, *La razionalità della politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993, pp. 25 e ss., nelle quali (pagine) tematizza la distinzione coniata da Pio XI: «La considerazione di questo doppio diritto delle anime è ciò che ci spinge a dire fra poco che siamo felici e orgogliosi di combattere la buona battaglia per la *libertà delle coscienze*; non già (come qualcuno, talvolta senza esserne consapevole, ci ha fatto dire) per la *libertà di coscienza*: frase equivoca e della quale si è troppo abusato per significare la *assoluta indipendenza della coscienza*, cosa assurda nell'anima creata e redenta da Dio» (*Non abbiamo bisogno*, 50; AAS 23, 1931, 285-312).

5) SPINOZA, *Tractatus theologico-politicus* (1670), prefazione. Il capitolo XX, incluso nel titolo, sviluppa la conclusione. Scrive Spinoza che «sempre che in uno Stato si ammetta l'esercizio di una autorità indipendentemente dal potere politico si avrà, necessariamente, divisione e lotta, come capitò ai re d'Israele, che i Profeti pretendevano di giudicare». Partendo da qui è chiaro che «solo il potere politico può essere fonte della vita morale», di modo che «coloro che detengono il potere sovrano sono guardiani ed interpreti, non solo del diritto civile, ma anche di quello divino, e che unicamente essi hanno il diritto di decidere che cosa sia il giusto e che cosa sia l'ingiusto, ciò che è conforme alla pietà». Da qui la conclusione secondo la quale «relativamente alla maniera migliore di mantenere il diritto e assicurare la stabilità dello Stato, conviene lasciare libero ciascuno di pensare quello che vuole, e di dire quello che pensa».

6) Francisco CANALS, «Por qué des-cristianiza el liberalismo», *Verbo* (Madrid), n. 439-440 (2005), pp. 439 e ss.

7) Cfr. Miguel AYUSO, *La constitución cristiana de los Estados*, Barcellona, Scire, 2008, pp. 117 e ss. (traduzione italiana: *La costituzione cristiana degli Stati*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, pp. 105 e ss.).

(segue da pag. 15)

8) Cfr. Danilo CASTELLANO, *De christiana republica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, specialmente l'Introduzione e il capitolo I.

9) Danilo CASTELLANO, «Il problema della laicità nell'ordinamento giuridico», *Instaurare* (Udine), a. XXXVI, n. 1-2 (2007), pp. 5 e ss. [traduzione spagnola: «El problema de la laicidad en el ordenamiento jurídico», *Verbo* (Madrid), n. 481-482 (2010)].

10) *Ibid.*, p. 9.

11) Ottenere la libertà dalla coazione nell'ordine civile – ha sintetizzato Leopoldo Eulogio Palacios – è stato un diritto che la Chiesa ha rivendicato sempre sin dai tempi dell'Impero Romano, sostenuta dalla convinzione di essere l'unica religione vera, e che necessitava di questa libertà per compiere i doveri religiosi che Dio le aveva rivelato «in esclusiva». Invece, generalizzare questo diritto, con una dichiarazione che lo estendesse alle sette, ai giudei e ai pagani, era per essa inconcepibile. Bisogna tollerare gli infedeli. Però il diritto alla libertà dell'errore non esiste, e per questo l'unica libertà che la Chiesa può chiedere è la libertà cattolica. «La libertà cattolica – prosegue l'autore – è ciò che compete alla Chiesa come società perfetta di fondazione divina, distinta e superiore allo Stato, e che non compete né può competere a nessun'altra società, anche se si chiama religiosa. La dichiarazione conciliare promette di lasciare intatta la dottrina tradizionale cattolica: però il testo insegna precisamente il contrario. Il diritto alla libertà religiosa è generalizzato ed esteso senza discriminazione. L'eguaglianza, però, del diritto alla libertà cattolica con altri presunti e inesistenti diritti annulla anche la libertà cattolica. Viene convertita in un "diritto umano", il che significa cadere nel naturalismo. Le interpretazioni più benevole non sono riuscite ad impedire l'influsso malefico di questa Dichiarazione, la cui tesi centrale, condannata dai Papi, ha seminato l'indifferentismo fra i fedeli, ha demolito la confessionarietà degli Stati cattolici, e ha favorito la ribellione contro Cristo Re» (Leopoldo Eulogio PALACIOS, «Nota critica a la declaración conciliar sobre la libertad religiosa», *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas* (Madrid), n. 56 (1979), pp. 3-4. Il problema non riguarda solo la interpretazione del testo della dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*, e la famosa «nota previa» aggiunta in extremis da Paolo VI, ma lo sviluppo organico (quasi sempre nel senso peggiore) da parte del magistero ordinario del medesimo e dei suoi successori. Cfr. Julio ALVEAR, *La libertad moderna de conciencia y religión*, Madrid, Marcial Pons, 2013. Dello stesso autore si veda, inoltre, «Estudio histórico-crítico del derecho a la libertad religiosa en la declaración conciliar *Dignitatis humanae*», *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso* (Valparaíso), n. 39 (2012), pp. 639 e ss.; «El debate sobre la hermenéutica: Juan Pablo II y la interpretación de la declaración *Dignita-*

tis humanae sobre la libertad religiosa», *Verbo* (Madrid), n. 477-478 (2009), pp. 607 e ss.

12) Si veda Grégor PUPPINK, «Problemática actual de la libertad religiosa», *Verbo* (Madrid), n. 485-486 (2010), pp. 427 e ss. Si tratta di una relazione presentata a un congresso sulla libertà religiosa organizzato dalla Segreteria di Stato del Vaticano e svoltosi nel febbraio 2010. Il suo contenuto problematico è velato discretamente dal suo eufemismo: parte dall'esaurimento del discorso sulla libertà religiosa «così come si sviluppò nella seconda metà del secolo XX». Nessuna menzione, quindi, al Concilio Vaticano II. Non fa riferimento alcuno nel prosieguo nemmeno alla dottrina tradizionale della Chiesa. Cfr. il commento di Miguel AYUSO, «La "vuelta" de la libertad religiosa: ¿un punto de inflexión?», *Verbo* (Madrid), n. 485-486 (2010), pp. 417 e ss. Mi riferisco ora in buona parte a quello che è stato illustrato in questo commento.

13) Cfr. Daniele MATTIUSSI, «Il crocifisso sfrattato», *Instaurare* (Udine), a. XXXVIII, n. 3 (2009) pp. 1-2. (traduzione spagnola: «La retirada del crucifijo», *Verbo* (Madrid), n. 479-480 (2009), pp. 745 e ss.).

14) Il ricorso alla tradizione, benché non debba considerarsi un valore, non può essere disgiunto dal bene, sotto pena di ridursi a pura sociologia. I grandi tradizionalisti lo hanno sempre visto così. Si può vedere, per quel che riguarda gli spagnoli, Miguel AYUSO, *Las murallas de la Ciudad. Temas del pensamiento tradicional hispano*, Buenos Aires, Nueva Hispanidad, 2001, cap. III. Per quel che riguarda il comunitarismo, di matrice anglosassone, esso non cessa di essere un liberalismo di gruppo in luogo di quello individualista. Cfr. Miguel AYUSO, *El Estado en su laberinto. Las transformaciones de la política contemporánea*, Barcellona, Scire, cap. IV, 2011, e Danilo CASTELLANO, «Dalla comunità al comunitarismo», *Instaurare* (Udine), a. XXXVII, n. 1 (2008), pp. 5 e ss. [traduzione spagnola: «De la comunidad al comunitarismo», *Verbo* (Madrid), n. 465-466 (2008), pp. 489 e ss.].

15) Lo ha spiegato acutamente, ancora una volta, il professor Danilo Castellano. Si veda «A proposito della Costituzione europea», *Instaurare* (Udine), a. XXXIII, n. 1-2 (2004), pp. 6 e ss. L'ho commentato anch'io in *¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones del derecho público en la era de la globalización*, Marcial Pons, Madrid, 2005, cap. V.

16) Si veda, per l'affermazione di questa dottrina, Miguel AYUSO (curatore), *La república cristiana como problema político*, Madrid, Itinerarios, 2014. Con collaborazioni di José Antonio Ullate, Bernard Dumont, Giovanni Turco, Javier Barryco, Miguel Ayuso, John Rao e Danilo Castellano. Per la critica della posizione egemone si veda Bernard DUMONT, Miguel AYUSO e Danilo CASTELLANO (curatori), *Église et politique. Changer de paradigme*, Perpiñán, Artège, 2013 (traduzione spagnola pubblicata contemporaneamente: *Iglesia y política. Cambiar de paradigma*, Madrid, Itinerarios, 2013).

17) FRANCESCO, *Discurso en el encuentro con la clase dirigente [del Brasil]*, Rio de Janeiro, 27 giugno 2013, § 3. Afferma il Papa: «Considero también fundamental en este diálogo, la contribución de las grandes tradiciones religiosas, que desempeñan un papel fecundo de fermento de la vida social y de animación de la democracia. La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia de la dimensión religiosa en la sociedad, favoreciendo sus expresiones más concretas». E più avanti aggiunge: «Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos, todos perdemos». Cfr. Manuel DE SANTA CRUZ, «Francisco y la laicidad. Un primer apunte», *Verbo* (Madrid), n. 521-522 (2014), p. 37 e ss.

18) Cfr. Philippe MAXENCE, *Face à la fièvre Charlie. Des catholiques répondent*, Parigi, Edizioni de L'Homme Nouveau, 2015.

19) Bernard DUMONT, «Liberté religieuse, droits de l'homme et normalisation», *Catholica* (Parigi), n. 107 (2010), p. 4 e ss.

20) Cfr. Grégor PUPPINK, *loc. cit.*

21) Bernard DUMONT, *loc. ult. cit.*

22) Propiziare questo cambiamento è stato l'obiettivo della pubblicazione collettanea già citata *Église et politique. Changer de paradigme*. Su questa si è abbattuto il consueto silenzio che viene riservato alle iniziative che escono dalla carreggiata del conformismo.

INSTAURARE

omnia in Christo

periodico cattolico culturale religioso e civile
fondato nel 1972

Comitato scientifico

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,
(+) Cornelio Fabro
Pietro Giuseppe Grasso, Félix Adolfo Lamas,
(+) Francesco Saverio Pericoli
Ridolfini, Wolfgang Waldstein, (+) Paolo Zolli

Direttore: Danilo Castellano

Responsabile: Marco Attilio Calistri

Direzione, redazione, amministrazione
presso Editore

Recapito postale:

Casella postale n. 27 Udine Centro
I - 33100 Udine (Italia)

E-mail: instaurare@instaurare.org

C.C. Postale n. 11262334

intestato a:

Instaurare omnia in Christo - Periodico
Casella postale n. 27 Udine Centro
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche
Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale

di Udine n. 297 del 22/3/1972

Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto